



CIRCOLO MARINA MERCANTILE "NAZARIO SAURO"

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ENTE MORALE

STELLA D'ORO AL MERITO SPORTIVO

STATUTO

DEL CIRCOLO MARINA MERCANTILE "NAZARIO SAURO"

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

- ART. 1:- Denominazione Sociale - Oggetto**
- ART. 2:- Sede**
- ART. 3:- Finalità**
- ART. 4:- Riconoscimento a fini sportivi e certificazione**
- ART. 5:- Durata**
- ART. 6:- Anno sociale**
- ART. 7:- Mezzi finanziari**
- Art. 8:- Prestazioni di Lavoro e Volontari**
- ART. 9:- Categorie di Soci**
- ART. 10:- Ammissione a Socio**
- ART. 11:- Quote associative**
- ART. 12:- Diritti dei soci**
- ART. 13:- Frequentazione ed uso delle strutture Sociali**
- ART. 14:- Rapporti Associativi**
- ART. 15:- Perdita della qualità di Socio**
- ART. 16:- Organi della Associazione**
- ART. 17:- Assemblea Ordinaria dei Soci**
- ART. 18:- Assemblea Straordinaria dei Soci**
- ART. 19:- Elezioni Organi Sociali**
- ART. 20:- Il Consiglio Direttivo**
- ART. 21:- Il Presidente**
- ART. 22:- Il Collegio Sindacale**
- ART. 23:- Il Collegio dei Proviviri**
- ART. 24:- Clausola Compromissoria**
- ART. 25:- Regolamento Elettorale**
- ART. 26:- Comitato Elettorale**
- ART. 27:- Regolamento Sociale**
- Norme Transitorie**
- Rinvii**

ART. 1**DENOMINAZIONE SOCIALE - OGGETTO**

Il Circolo Marina Mercantile, intitolato alla medaglia d'Oro Nazario Sauro, Ente Morale dotato di personalità giuridica - denominato in breve C.M.M. N.SAURO A.S.D., è un'Associazione sportiva dilettantistica apolitica senza fini di lucro, erede morale del Circolo Capitani Marittimi fondato a Trieste nel 1925, che promuove attività tendenti all'elevazione morale, sociale ed alla cultura fisica degli appartenenti alla grande famiglia marinara italiana e di coloro che, condividendone gli ideali, chiedono di associarsi.

L'attività agonistico-sportiva viene svolta nell'ambito e secondo le norme delle singole Federazioni Nazionali aderenti al Coni.

Il Circolo assume iniziative anche a carattere didattico nel campo sportivo, ricreativo, ludico, culturale, assistenziale e del volontariato.

Il Circolo destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.

L'Associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente statuto.

ART. 2**SEDE**

L'Associazione ha sede nel Comune di Trieste, viale Miramare 40/A.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo purché nello stesso comune.

In caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessaria una delibera dell'Assemblea Straordinaria.

ART. 3**FINALITÀ**

L'Associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'Associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP.

L'Associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'Associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

L'Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano:

- Attività ricreative, ludiche, culturali, assistenziali riservate a soci e tesserati e loro ospiti, inclusa la gestione di un punto ristoro;
- Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'Associazione.

ART. 4**RICONOSCIMENTO A FINI SPORTIVI E CERTIFICAZIONE****1 - Riconoscimento a fini sportivi**

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

L'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21.

2 - Certificazione

L'Associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

ART. 5

DURATA

L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci. In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall'assemblea, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

ART. 6

ANNO SOCIALE

L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre.

I canoni sociali devono essere corrisposti come da disposizioni del Regolamento Sociale.

I canoni sociali, la quota di ammissione ed altre eventuali quote stabilite dalle Assemblee Generali devono rigorosamente essere corrisposte nei modi e nei tempi definiti dalle stesse.

Il mancato rispetto di quanto sopra preclude al Soci responsabili l'accesso e la fruizione dei servizi.

ART. 7

MEZZI FINANZIARI

Per poter raggiungere le proprie finalità, il Circolo attinge i mezzi finanziari da:

- a) canoni e contributi sociali,
- b) contributi ed elargizioni da enti pubblici e privati,
- c) introiti diversi.

Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni immobili e mobili attualmente di proprietà del Circolo e da quelli che verranno acquisiti a qualsiasi titolo.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette, ma devono essere utilizzati ai soli fini statutari.

ART. 8

PRESTAZIONI DI LAVORO E VOLONTARI

L'Associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

ART. 9

CATEGORIE DI SOCI

L'Associazione si può comporre di un numero di soci compatibile con gli spazi sociali a disposizione, sulla base delle indicazioni eventualmente individuate in sede di Assemblea ordinaria.

Possono essere soci tutti coloro, senza discriminazione alcuna (ex art. 3 della Costituzione), che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo, previo il parere consultivo dell'apposita Commissione, da esso nominata.

Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la potestà genitoriale.

La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del Consiglio direttivo.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

Il Circolo comprende le seguenti categorie di Soci:

- a) ONORARI: enti o persone eminenti in campo nazionale, regionale o cittadino, che si son resi benemeriti verso il Circolo stesso;
- b) EMERITI: coloro che, al momento della domanda d'ammissione al Circolo, svolgano o abbiano preminentemente svolto attività professionale legate all'ambiente marinaro, nonché gli Ordinari dopo 25 (venticinque) anni d'ininterrotta appartenenza alla categoria. Il C.D. comunicherà ai Soci interessati questo riconoscimento nei modi opportuni;
- c) ORDINARI: non appartenenti alle altre categorie;
- d) ESONERATI: soci che al compimento del 90° (novantesimo) anno di età risultano iscritti continuativamente da almeno 10 (dieci) anni. Sono esonerati dal pagamento delle quote sociali.
- e) FAMILIARI: il coniuge oppure il convivente riconosciuto tale.

Il Socio familiare può, su esplicita richiesta, essere ammesso

automaticamente a Socio Ordinario, senza la corresponsione della buona entrata quando prevista.

f) FAMILIARI MAGGIORENNI: sono i figli maggiorenni, se a carico, fino al compimento del 26° (ventiseiesimo) anno di età, del Socio che ne faccia domanda di ammissione, nei modi e termini stabiliti dal Regolamento Sociale;

g) FAMILIARI MINORENNI: sono i figli minori dei Soci;

h) STUDENTI: i maggiorenni che all'atto della richiesta di ammissione, risultino regolarmente iscritti e certifichino la frequenza di scuole pubbliche, private od atenei. Non viene considerato studente chi, anche se tale, ha un cespite di guadagno personale oppure ha superato il ventiseiesimo anno di età.

i) ATLETI: sono i soggetti che svolgono attività agonistica in difesa dei colori sociali per le rispettive Federazioni sportive.

ART. 10

AMMISSIONE A SOCIO

Per l'ammissione a Socio, l'interessato deve presentare domanda controfirmata da due Soci proponenti.

L'accettazione della domanda di ammissione è di competenza insindacabile del Consiglio Direttivo previo il parere consultivo dell'apposita Commissione, da esso nominata.

Le domande di ammissione dei nuovi Soci e degli eventuali familiari debbono essere affisse all'Albo Sociale per 10 (dieci) giorni.

Entro tale periodo i Soci possono esercitare il diritto di opposizione, notificandola per iscritto al Consiglio Direttivo.

Con l'ammissione, il Socio accetta incondizionatamente le norme dello Statuto e dei Regolamenti Sociali.

ART 11

QUOTE ASSOCIATIVE

L'assemblea dei soci può deliberare una quota ingresso che il socio dovrà versare al momento dell'ammissione.

L'assemblea, inoltre, delibera entro il 30 (trenta) novembre, l'entità della quota associativa annuale finalizzata a sostenere le attività associative.

L'assemblea dei soci può inoltre deliberare entro il 30 (trenta) novembre un contributo straordinario per l'esercizio successivo finalizzato alla copertura di specifiche necessità dovuto in misura integrale da tutti i Soci.

L'assemblea dei soci può inoltre deliberare in corso di esercizio un contributo straordinario per fronteggiare esigenze finanziarie straordinarie ed impreviste.

Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.

ART. 12 DIRITTI DEI SOCI

L'Associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.

Non è possibile alcuna differenza tra i soci, sebbene siano istituite categorie diverse di soci.

I soci hanno diritto a:

1. Partecipare alla vita associativa.
2. Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno.
3. Candidarsi alle cariche elettive previste dallo Statuto se maggiorenni. I candidati alla carica di Presidente e Vice Presidente devono avere maturato almeno quattro anni di anzianità sociale con l'anzianità che decorre dal 1° (primo) gennaio dell'anno successivo all'iscrizione.

Per le altre cariche sociali il diritto di candidarsi viene acquisito dal socio il 1° (primo) gennaio successivo alla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo e comunque dopo il raggiungimento della maggiore età.

Non possono candidarsi a cariche elettive soci che ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS.

4. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio dal 1° (primo) gennaio successivo alla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.
5. In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall' esercente la potestà genitoriale.
6. Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'Associazione secondo le norme stabilite dai Regolamenti sociali.
7. I Soci possono invitare ospiti a partecipare alle attività del Circolo attenendosi strettamente a quanto disposto dal Regolamento Sociale in materia di numero, presenze annue disciplinate, con annotazione obbligatoria negli appositi registri. I Soci che reiteratamente non osserveranno tali disposizioni saranno passibili delle sanzioni previste dal Regolamento.
8. I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto.

ART. 13 FREQUENTAZIONE ED USO DALLE STRUTTURE SOCIALI

Pur non ricoprendo la qualifica di Soci, è consentito l'uso dei locali e delle attrezzature del Circolo, sia pure nei termini stabiliti dal Regolamento Sociale, agli:

- a) ALLIEVI: inquadrati nell'attività sportiva giovanile dei C.A.S. delle Federazioni sportive cui è affiliato il Circolo.
- b) ADERENTI e OSPITI: persone che vengono ammesse alla frequentazione del Circolo nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Regolamento Sociale e dagli altri Regolamenti interni ed iscritte o registrate in appositi elenchi.

ART. 14 RAPPORTI ASSOCIATIVI

I rapporti con i Soci sono improntati ai seguenti principi che trovano concreta disciplina nel presente statuto:

1. uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto;
2. espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
3. diritto di voto, nelle opportune forme di delega e rappresentanza, per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento Sociale e per la nomina degli organi direttivi della Associazione;
4. eleggibilità libera degli organi amministrativi e di controllo;
5. sovranità dell'assemblea con regolamentazione dei criteri per l'ammissione ed esclusione alla Associazione;
6. criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o dei rendiconti;
7. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

ART. 15**PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

La condizione di Socio si perde:

a) per espulsione deliberata dall'Assemblea dei Soci, in conseguenza a gravi violazioni delle Leggi, dello Statuto o del Regolamenti Sociali.

In attesa della decisione da parte dell'Assemblea dei Soci, è facoltà del Consiglio Direttivo sospendere il Socio da ogni attività sociale;

b) per radiazione a causa di morosità, deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Contro tale provvedimento è ammissibile il ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica;

c) per dimissioni da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno;

d) a seguito di inosservanza della clausola compromissoria di cui al successivo art.24.

Il Socio in tutti i casi è tenuto al pagamento dei canoni dovuti per l'intero anno, nonché degli eventuali contributi straordinari stabiliti nell'entità e modalità dalla Assembla Ordinaria dei Soci.

ART. 16**ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE**

Gli organi del Circolo sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio Sindacale;

e) il Collegio dei Probiviri;

Le cariche sociali statutarie affidate ai Soci s'intendono svolte senza diritto a compenso.

ART. 17**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

L'Assemblea Ordinaria è composta da tutti i Soci aventi diritto al voto ed in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro onere nei confronti del Circolo e non sospesi dalle attività sociali.

È convocata almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta lo ritengano necessario il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale o, per richiesta scritta del 15% (quindici per cento) dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea Ordinaria Elettiva deve essere convocata entro il 15 (quindici) dicembre dell'anno di scadenza del mandato.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci deve avvenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita, mediante affissione all'Albo presso la Sede Sociale e con adeguata comunicazione individuale ai Soci, con la precisazione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita:

c) in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, rappresentati anche per delega;

d) in seconda convocazione con qualsiasi numero di intervenuti.

I partecipanti possono rappresentare per delega solamente due altri Soci.

L'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea ne disciplina lo svolgimento ed ha tutti i poteri per il mantenimento dell'ordine e del diritto di parola.

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale della stessa. Tutte le deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice.

Spetta all'Assemblea Ordinaria dei Soci:

a) l'esame e l'approvazione della relazione morale e finanziaria;

b) l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e del conto profitti e perdite;

c) l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo;

- d) spetta al Consiglio Direttivo la redazione e sottoposizione, all'Assemblea ordinaria una volta all'anno, dei rendiconti economici-finanziari sub a), b) e c) sopra citati,
- e) stabilire i limiti entro i quali il Consiglio Direttivo può derogare dal bilancio preventivo, inclusa l'accensione di mutui che impegnano il bilancio per un periodo che eccede il mandato del proponente C.D.;
- f) approvare il Regolamento Sociale e il Regolamento Elettorale e le sue modifiche;
- g) stabilire le misure dei canoni sociali e di eventuali contribuzioni straordinarie e le quote di ammissione per l'anno successivo;
- h) nominare Soci Onorari e istituire eventuali cariche onorarie su proposta del Consiglio Direttivo;
- i) deliberare l'espulsione dei Soci, secondo quanto stabilito dall'art. 7 lettera a) del presente Statuto e dal Regolamento Sociale;
- j) deliberare su ogni argomento posto all'ordine del giorno;
- k) eleggere il Comitato Elettorale ed il Comitato degli Scrutinatori.

I componenti del Consiglio Direttivo e i Sindaci non possono partecipare, a titolo personale o in rappresentanza di altro Socio, alla votazione del Bilancio Consuntivo ed a quelle concernenti l'operato del Consiglio stesso.

ART. 18

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea Straordinaria dei Soci è composta da tutti i Soci aventi diritto al voto ed in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro onere nei confronti del Circolo e non sospesi dalle attività sociali.

La convocazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, deve essere annunciata, precisando l'ordine del giorno, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, con adeguata comunicazione individuale ai predetti Soci o altrimenti con avviso sul quotidiano locale più diffuso.

Spetta all'Assemblea Straordinaria dei Soci:

- a) apportare modifiche allo Statuto Sociale;
- b) sciogliere il Circolo, previo Referendum consultivo tra tutti i Soci, devolvendo il patrimonio ad un ente sportivo avente la sua origine nella famiglia marinara italiana o, in mancanza, ad altra Associazione avente finalità analoghe;
- c) deliberare su ogni argomento di particolare rilievo posto all'ordine del giorno, nel quale non è ammessa la voce "Varie".

L'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea ne disciplina lo svolgimento ed ha tutti i poteri per il mantenimento dell'ordine e del diritto di parola. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale della stessa. Tutte le deliberazioni sono approvate a maggioranza qualificata.

In particolare:

- Per le deliberazioni di cui al punto a) e c) l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di 1/4 (un quarto) degli aventi diritto al voto rappresentati anche in delega nella misura massima di due a socio.

Le deliberazioni si intenderanno approvate con il voto favorevole del 50% (cinquanta per cento) più uno dei partecipanti, anche per delega.

- Per le deliberazioni di cui al punto b) l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di 1/2 (un mezzo) dei Soci aventi diritto al voto rappresentati anche in delega nella misura massima di due a socio.

Le deliberazioni si intenderanno approvate con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) più uno dei partecipanti, anche per delega.

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere portate a conoscenza dei Soci aventi diritto al voto, almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

ART. 19

ELEZIONI ORGANI SOCIALI

Il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri, il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri vengono eletti, con voto segreto, dai Soci secondo le norme stabilite dal Regolamento Elettorale di cui al successivo art. 25..

ART. 20**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero variabile da sette ad undici Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, che devono coincidere con il quadriennio olimpico, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di elezioni anticipate, come stabilito dal presente articolo e dall'art. 13, il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico in corso.

In caso di dimissioni, di assenza ingiustificata e prolungata, di grave impedimento o di inadeguato impegno a prestare tempo ed opera per il Circolo, il Consiglio Direttivo sostituisce il Consigliere interessato come da Regolamento Elettorale.

Il Consiglio Direttivo decade in caso di sfiducia da parte dell'Assemblea dei Soci o per il venir meno della maggioranza dei Consiglieri eletti; in tali eventualità dovrà essere indetta entro trenta (30) giorni un'Assemblea Ordinaria per l'elezione del Comitato Elettorale e di quello degli Scrutinatori ai fini del rinnovo del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decaduto opera in ordinaria amministrazione sino alla convocazione del Direttivo neo eletto, al quale passerà le consegne entro un periodo massimo di trenta giorni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, almeno una volta al mese ed ogni qualvolta lo richiedano il Presidente, il Collegio Sindacale o la maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo, nella riunione di insediamento formalizza al suo interno gli incarichi e la titolarità delle cariche sociali, come da Regolamento, di cui obbligatorie:

- Segretario
- Direttore Amministrativo
- Economo
- Uno o più Direttori Sportivi
- Direttore di Sede
- Responsabile attività Ricreative/Culturali/Volontariato

fermo restando che limitatamente alle cariche di Direttori Sportivi questi potrebbero essere individuati all'esterno del Consiglio Direttivo, del quale non farebbero quindi parte se non a titolo consultivo.

Istituisce, inoltre, le Commissioni di Lavoro tutte presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente.

Il Segretario o chi per esso ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del C.D., sottoscriverli insieme al Presidente ed esporli all'Albo Sociale.

Il Direttore Amministrativo firma tutti i mandati di pagamento e/o assegni, congiuntamente con il Presidente o il Vicepresidente.

In loro assenza firmano i Consiglieri all'uopo delegati.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

1) organizzare e dirigere tutta l'attività sociale, le attività sportive, culturali e del volontariato; attuare le deliberazioni delle Assemblee Generali dei Soci;

amministrare il patrimonio sociale, nei limiti previsti dallo Statuto, con divieto di destinare le proprietà del Circolo ad uso diverso da quello statutario, sia pure provvisoriamente;

2) avvalersi, per la conduzione di singole attività, della collaborazione volontaria di ogni altro Socio;

3) fissare e comunicare ai Soci entro il 30 (trenta) novembre, l'aggiornamento dei Canoni sociali dell'anno successivo, in base all'adeguamento del costo della vita;

4) modificare i Regolamenti sociali, con obbligo di comunicazione ai Soci;

5) concedere - informando il Collegio dei Probiviri ed il Collegio Sindacale - deroghe per quanto attiene al punto f) dell'art. 9 del presente Statuto, dietro richieste di Soci seriamente motivate o per motivi promozionali;

6) assumere lavoratori dipendenti o avvalersi della prestazione di lavoratori autonomi;

7) stipulare contratti di gestione esterna di qualsiasi servizio;

- 8) concedere la sospensione a tempo determinato degli obblighi derivanti dalla qualità di Socio ed a coloro che ne facciano richiesta per gravi motivi di salute, servizio militare, trasferimento in altra provincia od altre motivazioni di particolare rilevanza;
- 9) deliberare la radiazione dei Soci morosi;
- 10) indire e curare lo svolgimento dei Referendum di cui all'art. 10;
- 11) concedere ospitalità a tempo determinato a non Soci, iscritti a Federazioni riconosciute dal C.O.N.I., che chiedano di svolgere occasionalmente una particolare attività di una specifica sezione Sportiva del Circolo;
- 12) adottare le sanzioni disciplinari e le norme procedurali previste dal Regolamento Sociale.

ART. 21

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Circolo; dispone per l'attuazione dei deliberati del Consiglio, informa lo stesso in merito ai provvedimenti urgenti adottati autonomamente. Firma tutti gli atti nonché i mandati di pagamento ed assegni per i quali tuttavia viene prescritta la firma congiunta con il Direttore Amministrativo o nel caso di altro Consigliere indicato dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente ne assume le veci il Vice Presidente.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni ed i Consiglio Direttivo indice nuove elezioni entro 120 (centoventi) giorni.

ART. 22

IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti fra Soci. I sindaci rimangono in carica quattro anni (quadriennio olimpico) e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale esercita tutte le funzioni previste dalla legge per i sindaci delle società commerciali.

ART. 23

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti fra i Soci con almeno dieci anni di anzianità associativa.

Essi rimangono in carica quattro (quadriennio olimpico) anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri:

- giudica sulle controversie derivanti dai rapporti sociali che gli saranno sottoposte dal Consiglio Direttivo o dai Soci.
- decide inappellabilmente ed in via definitiva sui ricorsi proposti dai Soci contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo.
- convalida e presenta al Comitato Elettorale gli elenchi dei Soci eleggibili titolari di elettorato attivo e passivo.

ART. 24

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I Soci che fanno ricorso al giudizio del Collegio dei Probiviri s'impegnano implicitamente a rinunciare a qualsiasi intervento presso gli Organi Federali od alla Magistratura.

I Soci che fanno ricorso ai competenti Organi Federali sono momentaneamente sospesi.

I Soci che fanno ricorso alla Magistratura, senza l'autorizzazione del Consiglio Direttivo o della Federazione se tesserati, sono automaticamente radiati dal Circolo.

ART. 25

REGOLAMENTO ELETTORALE

Il regolamento elettorale contiene disposizioni e procedure da osservare per l'elezione degli organi elettivi. E' compito del Consiglio Direttivo approvarlo, modificarlo, integrarlo ed aggiornarlo, quando ne ravvisi la necessità, sottoponendo in ogni caso il documento alla convalida della successiva assemblea dei soci.

ART. 26

COMITATO ELETTORALE

Il Comitato Elettorale ha il compito di presentare ai Soci i programmi e le candidature per il Consiglio Direttivo, per i Collegi Sindacale e dei Probiviri, secondo i tempi e le norme del Regolamento Elettorale.

ART. 27**REGOLAMENTO SOCIALE**

Il Regolamento Sociale contiene disposizioni e procedure particolari da osservare per una corretta applicazione delle norme statutarie e per disciplinare adeguatamente lo svolgimento delle attività sociali.

È compito del Consiglio Direttivo, nel corso del suo mandato, modificare, integrare ed aggiornare le relative disposizioni quando ne ravvisi la necessità per il buon funzionamento della vita sociale, sottoponendo in ogni caso le variazioni apportate alla successiva convalida della Assemblea dei Soci.

NORME TRANSITORIE

Il presente Statuto entrerà in vigore dalla data di approvazione da parte della Regione.

RINVII

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti.

Costituiscono altresì parte integrante del presente statuto le norme e le direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e delle Federazioni sportive internazionali, gli statuti ed i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI nonché dalle Associazioni di Promozione Sociale cui il Circolo Marina Mercantile "Nazario Sauro" intende affiliarsi.

- - o - -

- Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 26/11/2023
- Verbale dell'Assemblea registrato dal notaio presso l'Agenzia delle Entrate il 28/11/2023
- Statuto approvato dalla Presidenza della Regione Aut. FRIULI VENEZIA GIULIA il 19/12/2023
- Statuto iscritto al Registro regionale delle persone giuridiche il 19/12/2023